

Deliberazione 26 marzo 2010 – ARG/elt 41/10

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2010 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 novembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/08);

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 153/09;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09;
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 9/10;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 22 febbraio 2010, prot. Autorità n. 8823 del 25 febbraio 2010 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2010);
- la comunicazione della Cassa del 24 febbraio 2010, prot. Autorità n. 10141 del 5 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2010);
- la comunicazione della Cassa del 15 marzo 2010, prot. Autorità n. 12094 del 22 marzo 2010;
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l’Acquirente unico) dell’11 febbraio 2010, prot. Autorità n. 7131 del 16 febbraio 2010;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 17 febbraio 2010, prot. Autorità n. 9050 del 26 febbraio 2010;
- la comunicazione dell’Acquirente unico dell’11 marzo 2010, prot. Autorità n. 11407 del 16 marzo 2010;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 marzo 2010, prot. Autorità n. 11895 del 19 marzo 2010;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 18 marzo 2010, prot. Autorità n. 11898 del 19 marzo 2010;
- la nota della Direzione Mercati 5 ottobre 2009, prot. n. 57201, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali per la richiesta dei dati di consuntivo relativi al meccanismo di compensazione (di seguito: Nota sul meccanismo di compensazione);
- la nota della Direzione Mercati 16 febbraio 2010, prot. n. 7250, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati 16 febbraio 2010, prot. n. 7255, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali per la richiesta di ulteriori dati relativi ai costi di commercializzazione (di seguito: Nota sui costi di commercializzazione).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione di:

- a) corrispettivo PED;
- b) corrispettivo PPE;
- c) componente UC₁;
- d) componente DISP_{BT};

e che i corrispettivi di cui alle lettere da a) a c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;

- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 6,94 milioni di euro, di cui circa 5,05 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i restanti 1,89 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2010) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel primo trimestre dell'anno 2010;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, con comunicazione 24 febbraio 2010 la Cassa, in esito alle determinazioni compiute, ha quantificato l'ammontare di perequazione in misura pari a circa 371 milioni di euro;
- l'ammontare di perequazione di cui al precedente alinea non tiene conto degli importi relativi alle imprese cooperative, per le quali la raccolta dati per il calcolo di ciascun ammontare di perequazione non ha ancora avuto luogo;
- relativamente all'anno 2009, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle

imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, inclusi lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima e il corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico, e per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio risulterebbe sostanzialmente coperto;

- la stima di cui al precedente alinea dovrà essere rivista alla luce delle informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica fornita ai clienti finali relativamente all'intero anno 2009 e potrà essere considerata definitiva solo in seguito alle determinazioni che la Cassa compirà ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV;
- in base alle informazioni al momento disponibili, gli elementi di incertezza relativi agli importi di perequazione per gli anni 2008 e 2009 sono tali per cui si ritiene che essi non genereranno ulteriori necessità di gettito rispetto a quanto attualmente già raccolto mediante il corrispettivo PPE;
- sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa con comunicazione 22 febbraio 2010, gli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di acquisto e di approvvigionamento relativi all'anno 2007, ancorché non del tutto definitivi per la mancanza di informazioni relative ad alcune imprese inadempienti, risultano in linea con il gettito raccolto dalla componente tariffaria UC1 per il medesimo anno 2007.

Considerato, inoltre, che:

- il TIV prevede, nell'ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III, all'articolo 13ter, comma 2 la regolazione da parte delle imprese distributrici nei confronti degli esercenti la maggior tutela degli importi relativi all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione e, all'articolo 13quater, il riconoscimento di tali importi alle medesime imprese distributrici ad opera della Cassa;
- è emerso, nel corso delle rilevazioni dei dati relativi ai meccanismi di perequazione per gli anni 2007 e 2008, che alcune imprese distributrici hanno acquistato l'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nel mercato libero.

Considerato, infine, che:

- le componenti RCV e RCVi sono le componenti, fissate dall'Autorità, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela a cui hanno diritto, rispettivamente:
 - a) l'esercente che opera attraverso una società separata dall'impresa distributtrice (di seguito: esercenti la maggior tutela societariamente separati);
 - b) l'impresa distributtrice negli altri casi;

- con riferimento all'anno 2008 l'articolo 24 del TIV prevede un apposito meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione, meccanismo cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
- con la deliberazione ARG/elt 190/08 l'Autorità ha adeguato prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente $DISP_{BT}$, in vista delle risultanze finali delle analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati, al fine di tenere conto, da un lato, della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV e, dall'altro, della migliore stima della variazione del livello delle componenti RCV e RCVi relative all'anno 2009;
- con riferimento all'anno 2009, la deliberazione ARG/elt 35/09 ha rivisto, a partire dal mese di aprile 2009, il livello delle componenti RCV e RCVi e della componente $DISP_{BT}$ sulla base delle prime informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela che partecipano al meccanismo di compensazione e relative ai dati di pre-consuntivo 2008; e che le citate componenti sono state pertanto fissate in modo tale da consentire l'allineamento tra il gettito su base annua e il livello dei costi riconosciuti;
- con la Nota sul meccanismo di compensazione sono stati richiesti i dati di consuntivo dell'anno 2008 necessari per l'attività istruttoria relativa al meccanismo di compensazione, nonché per determinare il livello dei costi di commercializzazione riconosciuti a consuntivo;
- sulla base delle informazioni ricevute in risposta alla Nota sul meccanismo di compensazione, benché non tutti gli operatori obbligati all'invio abbiano trasmesso i dati e benché i dati stessi siano ancora oggetto di istruttoria, è possibile ipotizzare:
 - a) un livello dei costi riconosciuti relativo all'anno 2008 in linea, seppur leggermente inferiore, al livello determinato sulla base dei dati di pre-consuntivo utilizzato per il calcolo delle componenti RCV e RCVi attualmente in vigore;
 - b) l'avvenuta copertura della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV per l'anno 2008;
- rispetto alla stima del livello dei costi riconosciuti risultante dall'analisi dei dati relativi all'anno 2008, occorre considerare l'impatto sui costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti la maggior tutela risultante dagli interventi dell'Autorità in tema di qualità commerciale e di obblighi di comunicazione e di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici.

Ritenuto opportuno:

- adeguare il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- azzerare, a partire dall'1 aprile 2010, il corrispettivo PPE;

- azzerare, a partire dall'1 aprile 2010, la componente tariffaria UC1.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- prevedere che, qualora l'impresa distributrice si approvvigioni dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'ambito del mercato libero, in sede di perequazione le sia riconosciuto un ammontare di costi pari a quelli che avrebbe sostenuto se avesse acquistato detta energia elettrica dall' esercente la maggior tutela.

Ritenuto, infine, opportuno:

- aggiornare, per l'anno 2010, il livello delle componenti RCV e RCVi tendendo conto:
 - a) dei dati di consuntivo relativi all'anno 2008;
 - b) della stima dell'incremento dei costi di commercializzazione derivante dagli interventi in tema di qualità commerciale e di obblighi di comunicazione e di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici;
 - c) della stima aggiornata dei punti di prelievo serviti nell'ambito della maggior tutela;e conseguentemente adeguare in diminuzione le citate componenti;
- dimensionare il livello della componente $DISP_{BT}$, al fine di tenere conto:
 - a) della revisione del livello delle componenti RCV e RCVi relative all'anno 2010 di cui al precedente alinea;
 - b) della stima dell'avvenuta copertura della necessità di gettito derivante dal meccanismo di compensazione per l'anno 2008 di cui all'articolo 24 del TIV;
 - c) della stima aggiornata del numero dei punti di prelievo serviti nell'ambito della maggior tutela utilizzato per il calcolo della componente $DISP_{BT}$e conseguentemente adeguare al rialzo la restituzione operata mediante la componente $DISP_{BT}$

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre aprile – giugno 2010 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.5 e 2.6 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre aprile – giugno 2010 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre aprile – giugno 2010 sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Aggiornamento della componente UC₁

4.1 I valori della componente UC1 per il trimestre aprile – giugno 2010 sono fissati nelle tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Modifiche al TIV

5.1 All'articolo 13bis, comma 6 le parole "13bis.1." sono sostituite dalle parole "13bis.1 e al comma 13bis.2."

5.2 All'articolo 13ter, comma 2:

- a) dopo le parole "ciascun anno," sono aggiunte le parole "relativamente all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno precedente,";
- b) dopo le parole "ciascuna impresa distributrice" sono aggiunte le parole "per la quota di tale energia non approvvigionata nell'ambito del mercato libero";
- c) le parole "a fronte dell'energia elettrica fornita nel corso dell'anno precedente agli usi propri della trasmissione e della distribuzione," sono soppresse.

5.3 L'articolo 13quater è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 13quater

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

13quater.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari:

$$RUTD_{ID} = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * Q_{i,m}^{c-UTeD} * \lambda^c)$$

dove:

- $Q_{i,m}^{c-UTeD}$ è il totale dell'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3, inclusiva dell'energia elettrica eventualmente approvvigionata nel mercato libero. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della

normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.”.

5.4 All’articolo 27, il comma 27.8 è soppresso.

5.5 Le tabelle 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

“Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

- a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		$DISP_1$	$DISP_3$
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>	<i>centesimi di euro/kWh</i>
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 30/09/2008	- 1750,98	- 0,048
	Da 01/10/2008 a 31/12/2008	- 1392,38	- 0,048
	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	- 1052,51	- 0,036
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	- 778,01	- 0,036
	Da 01/04/2010	-1211,10	- 0,036

- b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

Periodo di applicazione	<i>centesimi di euro/punto di prelievo/anno</i>
Da 01/01/2008 a 31/12/2008	- 2610,30
Da 01/01/2009 a 31/03/2009	- 2042,08
Da 01/04/2009 a 31/12/2009	- 1760,92
Da 01/01/2010 a 31/03/2010	- 1760,92
Da 01/04/2010	-1987,28

Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)		<i>centesimi di euro/kWh</i>				
		Periodo di applicazione				
		Da 01/01/2008 a 31/12/2008	Da 01/01/2009 a 31/03/2009	Da 01/04/2009 a 31/12/2009	Da 01/01/2010 a 31/03/2010	Da 01/04/2010
da	fino a					
0	900	-	0,059	0,051	0,058	0,065
901	1800	0,197	0,059	0,051	0,058	0,065
1801	2640	0,681	0,665	0,573	0,626	0,705
2641	3540	1,938	1,483	1,279	1,234	1,390
3541	4440	2,057	1,483	1,279	1,234	1,390
Oltre 4440		0,792	2,515	2,168	1,883	2,120

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.15 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

Periodo di applicazione	centesimi di euro/ punto di prelievo/anno	centesimi di euro/kWh
Da 01/01/2008 a 31/12/2008	- 1864,50	0,792
Da 01/01/2009 a 31/03/2009	- 1021,04	-
Da 01/04/2009 a 31/03/2010	- 880,46	-
Da 01/04/2010	-993,64	-

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		RCV_1		RCV_3
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>		<i>centesimi di euro/kWh</i>
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazion e pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/03/2009	1747,33	2677,81	0,071
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	1927,22	3260,48	0,071
	Da 01/04/2010	1909,29	3159,54	0,069

Tabella 5: Componente RCVi di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		<i>RCVi₁</i>		<i>RCVi₃</i>	
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>			<i>centesimi di euro/kWh</i>
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	
Periodo di applicazione	Da 01/01/2008 a 31/03/2009	1397,86	2142,25	0,057	
	Da 01/04/2009 a 31/03/2010	1541,77	2608,38	0,057	
	Da 01/04/2010	1527,43	2527,63	0,055	

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 aprile 2010.
- 6.2 Il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 marzo 2010

Il Presidente Alessandro Ortis